

Comune di Monasterolo di Savigliano

Provincia di Cuneo

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del
11/02/2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI
1	Oggetto del regolamento	14	Rinnovo delle concessioni
2	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali		CAPO VI – DECADENZA DALLE CONCESSIONI
3	Aree soggette a concessione	15	Cause di decadenza
4	Limiti alle concessioni	16	Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera
5	Divieti di concessione	17	Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria
	CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI		CAPO VII – NORME TRANSITORIE
6	Atto di concessione	18	Censimento delle concessioni in atto
7	Durata delle concessioni	19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
8	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
	CAPO III - DIRITTO ALL'USO		CAPO VIII – NORME FINALI
9	Aventi diritto all'uso	21	Individuazione delle unità organizzative
10	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	22	Termine per la conclusione dei procedimenti
11	Divieto di cessione dei diritti d'uso	23	Norme abrogate
	CAPO IV – LAVORI - MANUTENZIONE	24	Pubblicità del regolamento
12	Autorizzazione ad eseguire i lavori	25	Casi non previsti dal presente regolamento
13	Doveri in ordine alla manutenzione	26	Rinvio dinamico
		27	Vigilanza – Sanzioni
		28	Tutela dei dati personali
		29	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:
 - per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
 - al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
 - al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
 - al «Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali».

Art. 3 - Aree soggette a concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore del cimitero.
2. Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
 - b) agli enti e comunità che di volta in volta verranno individuati dalla Giunta Comunale.
2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) del punto 1 sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:
 - a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
 - b) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nel piano regolatore dei cimiteri quali « Aree da concedere ai privati, enti e associazioni», distintamente per:

- a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b) impiantare campi di inumazione.

2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 7 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

- a) di anni novantanove le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) di anni novantanove le concessioni per impiantare campi di inumazione.

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art. 9 - Aveni diritto all'uso.

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno anni 10, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 10 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO IV – LAVORI - MANUTENZIONE

Art. 12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo.
2. Trovano sempre applicazione le norme di cui al «Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali» nonché gli strumenti edilizi in vigore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 13 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 14 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI - DECADENZA DALLE CONCESSIONI

Art. 15 – Cause di decadenza.

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo:

a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 16 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 17 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio.

3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 18 – Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale provvede:
 - a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali";
 - c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 20 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.

CAPO VIII - NORME FINALI**Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Concessioni di aree cimiteriali	Ufficio tecnico
2	Permessi edilizi	Ufficio tecnico

Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività	30
2	Concessione di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività	30
3	Permessi edilizi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2	60
4	Permessi per eseguire i lavori di manutenzione	60

Art. 23 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 25 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
- le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - lo statuto comunale;
 - gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - gli usi e consuetudini locali.

Art. 26 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 28 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 29 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale

.....